



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E/O DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI

Vi invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o di Fornitura di Beni e/o Servizi (di seguito “Condizioni Generali”) prima di procedere a sottoscrivere un qualsiasi contratto di fornitura di Beni e/o Servizi con Juventus. Effettuando una qualsiasi fornitura di Beni e/o Servizi vengono accettate integralmente, senza eccezioni di sorta, le presenti Condizioni Generali.

### ART. 1 – DEFINIZIONI

**1.1** Nel contesto delle presenti Condizioni Generali le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito:

- (i) Per “Juventus” si intende Juventus Football Club S.p.a. (P. IVA: 00470470014), con sede legale in Torino, Via Druento n. 175, 10151, che effettua un Ordine di Acquisto per acquistare Beni od ottenere Servizi dal Fornitore;
- (ii) Per “Fornitore” il soggetto persona fisica o giuridica che, nell’ambito della propria attività, concluda un contratto di vendita e/o di fornitura di Beni e/o Servizi con Juventus.
- (iii) Per “Beni” deve intendersi qualsiasi bene materiale e/o immateriale od ogni altro bene relativo agli stessi, inclusi – ma non solo – manuali, analisi, disegni, grafici, reports, dati, documentazione, etc. oggetto di un Ordine di Acquisto;
- (iv) Per “Servizi” deve intendersi qualsiasi prestazione di attività o complesso di prestazioni di assistenza, di consulenza, di manutenzione, e di altro contenuto oggetto di un Ordine di Acquisto;
- (v) Per “Conformità al Pattuito” o “Conforme al Pattuito”, con riferimento ai Beni e/o Servizi, deve intendersi:



- a) presenza di tutte le caratteristiche, livelli prestazionali, qualità e quantità indicate e/o richiamate nell'Ordine di Acquisto, nelle eventuali Specifiche dei Beni e/o Servizi o altri allegati ivi richiamati, nonché, comunque, di tutte quelle attese a norma di legge e secondo i migliori standard di settore; nonché
  - b) idoneità alla particolare destinazione d'uso e/o di risultato indicata e/o richiamata nell'Ordine di Acquisto nonché nelle eventuali Specifiche dei Beni e/o Servizi o in altri allegati ivi richiamati e, comunque, quella abitualmente attesa da beni e/o servizi dello stesso tipo dei Beni e/o Servizi; nonché
  - c) presenza di tutte le qualità e prestazioni indicate dal Fornitore, sotto qualsiasi forma, nelle proprie comunicazioni;
  - d) conformità dei Beni e/o Servizi e dei processi per il loro sviluppo e/o la loro produzione rispetto a tutte le disposizioni di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle applicabili in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, della sicurezza e igiene alimentare, di responsabilità da prodotto e alle altre prescrizioni normative applicabili o di prevista applicazione; nonché
  - e) assenza di interferenze rispetto a diritti di proprietà industriale o intellettuale, diritto d'autore o altri diritti di terzi; nonché
  - f) assenza di qualsivoglia vizio o difetto manifesto o occulto.
- (vi) Per "Difetto" o "Difettoso" deve intendersi qualsiasi non conformità dei Beni e/o Servizi rispetto a uno o più degli indici di Conformità al Pattuito elencati nel punto (iv) precedente.



- (vii) Per “Ordine di Acquisto” deve intendersi l’ordine di acquisto di Beni e/o di fornitura di Servizi emesso da Juventus nei confronti del Fornitore, contenente gli elementi meglio specificati all’art. 3.1, nonché le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti, così come le disposizioni o indicazioni delle eventuali Specifiche dei Beni e/o Servizi qualora espressamente ivi richiamate (come infra definite).
- (viii) Per “Specifiche dei Beni e/o Servizi” deve intendersi l’eventuale documento richiamato nelle condizioni speciali dell’Ordine di Acquisto, nel quale sono stabilite le specifiche caratteristiche tecniche e/o estetiche e/o qualitative e/o i livelli prestazionali e/o le modalità di esecuzione e/o le garanzie richieste e/o la specifica finalità di uso o di risultato che Juventus intendere ottenere dai Beni e/o dai Servizi.
- (ix) Per “Proprietà Intellettuale Juventus” devono intendersi:
  - a. tutti i segni distintivi, inclusi - in via non esaustiva - i marchi (registrati e non), la ditta, l’insegna, la denominazione, le combinazioni di colore, gli slogan, gli inni, gli stemmi, i nomi a dominio e i soprannomi;
  - b. i copyright (depositati e non);
  - c. i brevetti, le domande di brevetto (incluso il diritto di presentare domanda di brevetto), i modelli di utilità;
  - d. i modelli ornamentali e i disegni (registrati e non);
  - e. il know how, i segreti commerciali;



e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale e/o d'autore di proprietà o comunque facente capo a Juventus e/o che in ogni caso in buona fede il pubblico riconduce a Juventus.

- (x) Per "Parte" o "Parti", la società Juventus Football Club S.p.a. e/o il Fornitore di Beni e/o Servizi che concludano un contratto conformemente alle presenti Condizioni Generali.

**1.2** Nelle presenti Condizioni Generali, i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale, e viceversa. I termini definiti al maschile si intendono definiti anche al femminile, e viceversa.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2.1** Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in tutti i contratti perfezionati mediante gli Ordini di Acquisto di cui costituiscono allegato, nonché parte integrante e sostanziale. Esse trovano altresì applicazione a tutti i contratti conclusi per via informatica o per comportamento concludente. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali relative alla fornitura di Servizi e, viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente la fornitura di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni relative specificamente solo all'acquisto di Beni.

**2.2** Resta inteso che, le presenti Condizioni Generali, unitamente alle condizioni speciali e gli allegati richiamati (ad esempio le Specifiche dei Beni e/o Servizi) in ogni singolo Ordine di Acquisto, sono le uniche che disciplinano la vendita e/o la fornitura di Beni e/o Servizi a favore di Juventus e superano e annullano qualsivoglia diversa pattuizione e/o clausola presente e/o inclusa e/o richiamata in qualsivoglia proposta e/o offerta e/o conferma d'ordine e/o altra documentazione prodotta e/o trasmessa dal Fornitore, salvo venga sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini, in modo differente dalle presenti Condizioni Generali, i termini e condizioni della vendita/fornitura dei Beni e/o Servizi. In tale caso, per la vendita/fornitura dei Beni e/o Servizi, troveranno applicazione e prevarranno le previsioni dello specifico



contratto sottoscritto tra le Parti e, per quanto non espressamente ivi disciplinato, le presenti Condizioni Generali che ne costituiranno allegato, nonché parte integrante e sostanziale.

### **ART. 3 – ORDINI DI ACQUISTO**

**3.1** Gli Ordini di Acquisto saranno emessi in forma scritta e riporteranno le informazioni, i riferimenti e gli allegati necessari all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la descrizione dei Beni e/o Servizi, l'eventuale codice identificativo, la quantità, il prezzo, la data di consegna, il luogo di consegna, la durata del Servizio, il corrispettivo, le modalità di pagamento, i riferimenti a norme, capitoli e requisiti applicabili e/o le eventuali Specifiche dei Beni e/o Servizi qualora espressamente ivi richiamate.

**3.2** Allorché Juventus non riceva l'Ordine di Acquisto sottoscritto da parte del Fornitore per accettazione, l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore si intenderà, in ogni caso, come accettazione dell'Ordine di Acquisto e delle eventuali condizioni speciali in esso contenute o richiamate nelle Specifiche dei Beni e/o Servizi, nonché delle presenti Condizioni Generali.

**3.3** I contratti conclusi a seguito dell'accettazione scritta di Ordini di Acquisto e/o a fronte della loro esecuzione, nonché i crediti derivanti dagli stessi, non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta di Juventus. In caso di cessione autorizzata, resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore in via solidale con il cessionario nei confronti della Juventus per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

### **ART. 4 – PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

**4.1** Juventus, a fronte della consegna e/o della fornitura dei Beni e/o Servizi e per la cessione a Juventus di tutti i relativi diritti (inclusi quelli di proprietà intellettuale e/o d'autore per lo sfruttamento commerciale



di tutto quanto oggetto dell'Ordine di Acquisto, senza limiti di tempo e/o di territorio), si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo indicato nel relativo Ordine di Acquisto in essere tra le Parti. Il corrispettivo ivi indicato è sempre da intendersi onnicomprensivo.

- 4.2** Il corrispettivo pattuito, quale indicato nell'Ordine di Acquisto è fisso. Variazioni del corrispettivo sulla base di eventuali variazioni di costo o di modifiche richieste da Juventus sono escluse se non sono state espressamente e specificamente pattuite per iscritto.
- 4.3** Fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Ordine di Acquisto, il corrispettivo sarà versato solo a fronte della previa ricezione, da parte di Juventus, di valida e corretta fattura da parte del Fornitore, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro sessanta (60) giorni – o trenta (30) in caso di prodotti alimentari deperibili – decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.
- 4.4** Resta inteso che nel caso in cui si verificassero degli inadempimenti imputabili al Fornitore per cui le Parti hanno pattuito l'applicazione di penali, Juventus avrà diritto di trattenere, a seconda dell'evento occorso, l'importo pari alle penali di cui al successivo art. 7.7. ovvero, qualora diversamente indicato nelle condizioni speciali dell'Ordine di Acquisto, l'importo delle penali ivi convenute, compensandolo con l'eventuale corrispettivo dovuto al Fornitore, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito da Juventus.

## **ART. 5 – SVILUPPO, PRODUZIONE E FORNITURA**

- 5.1** Il Fornitore garantisce che, nello sviluppo e/o nella produzione e/o nella fornitura dei Beni e/o Servizi, sono state effettuate (o – ove ciò si renda necessario – saranno effettuate) tutte le prove, i collaudi, i controlli e le omologazioni, necessari a verificare, certificare e garantire la Conformità al Pattuito ed alla destinazione d'uso dei Beni e/o Servizi.



- 5.2** In caso di acquisto di Beni, ove appositamente richiesto per iscritto, il Fornitore, prima di iniziare la produzione e/o la fornitura dei Beni, sottoporrà un campione dei Beni all'approvazione scritta di Juventus.
- 5.3** Il Fornitore garantisce che, per la produzione e/o fornitura dei Beni e/o dei Servizi, saranno utilizzati manodopera, personale, materiali, mezzi e processi produttivi di controllo e di collaudo idonei a garantire, in ogni momento, la consegna e/o la prestazione a Juventus di Beni e/o Servizi Conformi al Pattuito nonché, in ogni caso, conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili e ai migliori standard di sicurezza e di tutela ambientale considerata la natura del Bene e/o Servizio.
- 5.4** Non sono ammesse modifiche ai Beni o ai termini/modalità di fornitura dei Servizi se non previamente comunicate ed espressamente autorizzate per iscritto da Juventus. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta di Juventus non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa economica da parte del Fornitore.

#### **ART. 6 – VERIFICHE ED ISPEZIONI**

- 6.1** Le Parti concordano che è facoltà di Juventus verificare direttamente e /o tramite terzi debitamente incaricati, in ogni momento, senza necessità di un preventivo assenso o accordo del Fornitore, l'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine di Acquisto nonché la qualità e l'efficienza dei Beni e/o Servizi resi, anche effettuando ispezioni presso i locali del Fornitore. Ove la verifica o l'ispezione non possa effettuarsi immediatamente per comprovate ragioni, il Fornitore si adopererà per consentire che ciò avvenga nel più breve tempo possibile e, comunque, in tempi congrui. La verifica/ispezione non esonera il Fornitore da eventuali vizi, difformità o Difetti emersi successivamente.

#### **ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI E/O DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**



- 7.1** I Beni e/o Servizi devono essere resi nel luogo, nei termini e con le modalità riportate nell'Ordine di Acquisto o concordato per iscritto e/o nelle Specifiche dei Beni e/o Servizi, osservando le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, nonché le misure di sicurezza occorrenti.
- 7.2** Nel caso in cui il Fornitore necessitasse di talune informazioni per la fornitura dei Beni e/o Servizi o si verificassero delle anomalie, il Fornitore dovrà farsi parte attiva per l'ottenimento da parte di Juventus della documentazione e/o delle informazioni necessarie per garantire la corretta esecuzione delle proprie obbligazioni, in difetto, tali eventuali lacune o anomalie, non potranno giustificare l'omissione o l'errata esecuzione delle obbligazioni a suo carico.
- 7.3** La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione, il trasporto e la consegna dei Beni e/o la prestazione dei Servizi devono essere eseguiti a regola d'arte e in conformità con le istruzioni e i processi logistici di Juventus e nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenza e/o inidoneità di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione o spedizione o al mancato rispetto delle predette istruzioni o processi logistici di Juventus.
- 7.4** I termini o i programmi di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi comunicati da Juventus ed indicati nel relativo Ordine di Acquisto, sono vincolanti e, rispetto ad essi, non sono ammessi ritardi o consegne anticipate, salvo che, in questo ultimo caso, la consegna e/o fornitura anticipata sia concordata per iscritto con Juventus. Eventuali condizioni di trasporto diverse da quelle indicate nell'Ordine di Acquisto non saranno consentite e, se applicate allo spedizioniere, non varranno comunque nel rapporto contrattuale tra Juventus e il Fornitore. A tal proposito il Fornitore si dichiara consapevole dell'indifferibilità delle condizioni di trasporto oltre che dei termini e/o dei programmi di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi e si obbliga alla massima diligenza per garantire (i) il rispetto rigoroso



dei termini di consegna o di esecuzione indicati nell'Ordine di Acquisto o nelle Specifiche dei Beni e/o Servizi, o che saranno comunicati per iscritto da Juventus e (ii) la qualità e la Conformità al Pattuito dei Beni e/o Servizi venduti e/o forniti a Juventus. In caso di mancato rispetto di quanto sopra da parte del Fornitore, quest'ultimo accetta, sin d'ora, di tenere Juventus completamente manlevata e indenne con riferimento a qualsivoglia danno che Juventus dovesse subire al riguardo e da qualsivoglia sanzione e/o penale e/o richiesta di danni venisse addebitata e/o comminata a Juventus per il ritardo nella consegna dei Beni o nella prestazione dei Servizi e/o per la mancata conformità dei Beni e/o Servizi forniti alla qualità attesa e alla Conformità Pattuita. Gli obblighi di manleva del Fornitore e il diritto al risarcimento della Juventus avranno effetto e valore fino a quando ogni potenziale pretesa o ragione nei confronti della Juventus sia preclusa per decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

**7.5** Ferma la responsabilità del Fornitore in caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei Beni o di fornitura dei Servizi concordati e ferma l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7.7, il Fornitore deve informare tempestivamente Juventus ove preveda inevitabili difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i Beni o di fornire i Servizi nei tempi e con la qualità richiesta, dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni poste in essere.

**7.6** Salvo che non sia stato previamente concordato per iscritto tra le Parti ai sensi del precedente art. 7.3, in caso di offerta di consegna anticipata dei Beni, Juventus avrà il diritto, a sua scelta, di non accettare e/o di rispedito al Fornitore, a spese e rischio di quest'ultimo, i Beni pervenuti prima del termine pattuito o di trattenerli, con facoltà di addebitare al Fornitore il costo di custodia e magazzinaggio. In caso di rifiuto, il Fornitore avrà l'obbligo, a sue spese e rischio, a riconsegnare i Beni nelle date concordate senza spese o costi per Juventus. In ogni caso, i termini di pagamento decorreranno solo a partire dalla data originariamente pattuita per la consegna e/o fornitura.



**7.7** In qualsiasi caso di ritardo di consegna/prestazione, non dovuto a causa di forza maggiore, Juventus, salvo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, avrà, alternativamente, facoltà di:

- (a)** pretendere l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, e addebitare al Fornitore una penalità convenzionale, il cui importo, ove non diversamente indicato nelle condizioni speciali dell'Ordine di Acquisto, sarà pari allo 0,5% del prezzo di acquisto e/o fornitura, al netto di IVA, delle quantità non consegnate e dei servizi non resi entro il termine pattuito, per ciascuno dei primi tre giorni di ritardo, e pari all'1,5% per ciascun giorno di ritardo successivo; e/o
- (b)** risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice comunicazione al Fornitore.

**7.8** Il Fornitore deve fornire i Beni e/o Servizi a regola d'arte, tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale, mediante l'impiego di propri capitali e con gestione a proprio rischio, avvalendosi di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione professionale che opererà sotto l'organizzazione e direzione esclusiva del Fornitore, osservando le cautele e la diligenza attesa da un operatore professionista del settore.

**7.9** È fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a soggetti terzi in tutto, o in parte, la fornitura dei Beni e/o dei Servizi, fatta salva la previa autorizzazione per iscritto di Juventus.

**7.10** In caso di subfornitura/subappalto di Beni/Servizi autorizzato il Fornitore (i) non è comunque esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni Generali e rimane solidalmente responsabile con il subfornitore/subappaltatore; ii) garantisce e farà in modo che tutti gli impegni dallo stesso assunti nei confronti di Juventus siano assunti anche dall'eventuale subfornitore/ subappaltatore; iii) sarà tenuto al pagamento in favore degli eventuali subfornitori/subappaltatori del corrispettivo della



fornitura dei Beni e/o Servizi appaltati impegnandosi a manlevare e tenere indenne Juventus da ogni richiesta di pagamento da parte degli eventuali subfornitori/subappaltatori o loro incaricati. Resta inteso che, in nessun caso il ricorso a subfornitori/subappaltatori potrà comportare alcun incremento del corrispettivo pattuito tra le Parti e in nessun caso Juventus sarà responsabile della possibile morosità del Fornitore in merito ai suoi obblighi di pagamento verso eventuali subfornitori/subappaltatori. È espressamente vietato al subfornitore/subappaltatore, subappaltare l'attività oggetto del subappalto, neppure parzialmente.

Il Fornitore terrà in ogni caso completamente manlevata e indenne Juventus da ogni possibile conseguenza economica derivante dal mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Gli obblighi di manleva del Fornitore e il diritto al risarcimento della Juventus avranno effetto e valore fino a quando ogni potenziale pretesa o ragione nei confronti della Juventus sia preclusa per decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

**7.11** Il Fornitore garantisce la conformità dei Beni e/o Servizi con riferimento alle quantità sia rispetto a quanto pattuito nell'Ordine di Acquisto, sia rispetto a quanto dichiarato nel documento di trasporto. Nel caso in cui, al momento della ricezione, risulti il mancato rispetto delle quantità dei Beni e/o Servizi rispetto all'Ordine di Acquisto, Juventus, fermi restando i diritti previsti dal precedente art. 7.7 qualora la difformità comporti un ritardo, avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:

- (a)** respingere la parte della spedizione/prestazione risultata eccedente o, a sua discrezione, l'intera spedizione/prestazione risultata deficiente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di provvedere alla rispedizione a spese e a rischio del Fornitore;
- (b)** pretendere che il Fornitore provveda immediatamente alla spedizione/ prestazione del quantitativo/servizio mancante e/o, in caso di respingimento dell'intera spedizione/prestazione, ad



effettuare una nuova spedizione/ prestazione, essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l'integrazione urgente dell'ammancio o, comunque, della regolarizzazione saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

**7.12** I reclami di Juventus per l'esercizio delle facoltà previste dal presente articolo dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni dalla scoperta della difformità nelle quantità, o nel diverso termine qualora convenuto per iscritto tra le Parti.

#### **ART. 8 – DOCUMENTAZIONE**

**8.1** I Beni spediti devono essere sempre accompagnati dal documento di trasporto che dovrà riportare le condizioni di trasporto e il numero dell'Ordine di Acquisto di Juventus e/o Fornitura e gli altri dati che Juventus si riserva il diritto di richiedere.

**8.2** Il Fornitore si impegna a consegnare l'archivio documentale dei manuali d'uso e manutenzione e certificati di garanzia dei Beni venduti, nonché qualsiasi altro archivio documentale relativo a concetti, idee, analisi svolte, progettazione, specifiche del progetto, architettura, procedure di test, metodologie, linee guida, manuali utente, disegni, grafici, fogli di calcolo, schemi, tabelle, mock-up, versioni etc., redatto e/o sviluppato e/o acquisito nel corso e ai fini della vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi.

**8.3** Le fatture devono essere intestate a Juventus Football Club S.p.a., Via Druento 175 - 10151 Torino, P. IVA 00470470014, dovranno essere inviate tramite SDI A4707H7 e dovranno indicare il numero Juventus dell'Ordine di Acquisto e/o Fornitura, il numero del Documento di Trasporto, la descrizione del Bene e/o Servizio e tutte le altre indicazioni che Juventus si riserva il diritto di richiedere.

**8.4** Juventus effettuerà il pagamento secondo quanto previsto nel precedente art. 4 o comunque nel modo e alla scadenza stabiliti nell'Ordine di Acquisto e/o Fornitura, subordinatamente al ricevimento dei



documenti di cui agli artt. 8.1, 8.2 e 8.3 e di quelli ulteriori eventualmente richiesti nell'Ordine di Acquisto e/o Fornitura, debitamente compilati e sottoscritti.

## **ART. 9 – GARANZIE**

- 9.1** Il Fornitore garantisce che i Beni e/o Servizi consegnati/forniti sono totalmente Conformi al Pattuito e, comunque, esenti da Difetti. La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi dalla data di accettazione della consegna e/o fornitura, salvo diverso maggiore termine concordato per iscritto tra le Parti o previsto per legge.
- 9.2** L'accettazione di consegna e/o fornitura e/o il pagamento dei Beni e/o Servizi non possono in alcun caso essere considerati come accettazione della merce e/o dei servizi da parte di Juventus, né come riconoscimento della loro Conformità al Pattuito e/o della mancanza di Difetti sugli stessi. Ogni diversa indicazione presente su qualsivoglia documento del Fornitore, inclusi anche i documenti di trasporto, (anche se sottoscritto da Juventus e/o da suoi incaricati) è nulla e invalida.
- 9.3** Con riferimento ai Difetti, ed in deroga all'art. 1495 c.c., Juventus ha l'onere di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti entro 30 giorni decorrenti dal momento della avvenuta scoperta degli stessi (intesa come certezza della sussistenza del difetto e/o della difformità alla legge e della imputabilità degli stessi al Fornitore) e non già della consegna dei Beni e/o Servizi. La denuncia potrà essere trasmessa da Juventus, a scelta e discrezione di quest'ultima, anche solo via mail.
- 9.4** In relazione ai difetti o non Conformità al Pattuito rilevati nel periodo fra la consegna dei Beni e/o Servizi e la scadenza della garanzia di cui all'art. 9.1, Juventus, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:



- (a)** richiedere al Fornitore l'immediata riparazione/sostituzione dei Beni e/o Servizi riscontrati Difettosi con Beni e/o Servizi Conformi al Pattuito;
- (b)** provvedere autonomamente alla riparazione dei Beni e/o Servizi con spese e costi, anche di trasporto, a carico del Fornitore, che si impegna a risarcirli a semplice richiesta di Juventus;
- (c)** risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al Fornitore, ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali.

I reclami in garanzia di cui al presente articolo dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni dalla avvenuta scoperta dei vizi (intesa come certezza della sussistenza del Difetto e/o della difformità alla legge e della riferibilità degli stessi a fatto del Fornitore).

**9.5** Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni venduti e/o i Servizi forniti a Juventus non violano diritti di terzi, inclusi eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o di autore, garantendo il Fornitore di avere già ottenuto tutte le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi a tal fine. In caso di eventuali pretese di terzi, il Fornitore si impegna a definire prontamente ogni e qualsivoglia pretesa, tenendo Juventus e i suoi aventi causa completamente indenni e manlevati - fermo restando il diritto di Juventus di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

**9.6** Resta inteso che il Fornitore è responsabile per:

- (a)** danni conseguenti alla fornitura/esecuzione dei Beni e/o Servizi non Conformi al Pattuito;
- (b)** danni alle persone o alle cose che dovessero derivare alla Juventus, al personale, a terzi per fatto del Fornitore dei propri dipendenti impiegati nell'espletamento dei Servizi,

e si obbliga a tenere manlevata ed indenne la Juventus da qualsiasi pretesa che al riguardo gli venisse mossa.



Fermo restando quanto disposto dai precedenti paragrafi, gli obblighi di manleva del Fornitore e il conseguente diritto al risarcimento della Juventus avranno effetto e valore fino a quando ogni potenziale pretesa o ragione nei confronti della Juventus sia preclusa per decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

## **10 PERSONALE IMPIEGATO NELLA VENDITA/FORNITURA DEI BENI/SERVIZI**

- 10.1** Il Fornitore, per la vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi, dichiara e garantisce per sé ed eventuali subfornitori/subappaltatori, di avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato, assicurato con speciali assicurazioni R.C. ed infortuni, con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore garantisce di attenersi scrupolosamente alle norme legislative, ai contratti collettivi nazionali e territoriali e regolamenti vigenti in materia, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale suddetto, sia per quanto concerne i trattamenti assistenziali, assicurativi, previdenziali, obbligatori, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, impegnandosi altresì a tenere manlevata e indenne Juventus da ogni azione, richiesta o pretesa avanzata a qualsiasi titolo, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, od eventuali infortuni sul lavoro comunque connessi con la vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi.
- 10.2** Il Fornitore garantisce, per sé e per eventuali subappaltatori, l'applicazione al personale, a qualunque titolo impiegato nella vendita e/o fornitura del Bene/Servizio, un trattamento economico non inferiore e conforme a quello previsto dai contratti collettivi relativi allo specifico settore di attività, sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 10.3** In caso di fornitura di Servizi presso i siti Juventus, il Fornitore fornirà a Juventus – prima di dare esecuzione al contratto - i nominativi del personale addetto, anche se incaricato da subappaltatori, i relativi codici fiscali, copia della loro registrazione nel Libro Unico del Lavoro, di un documento di identità valido, e del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di personale extra-comunitario.



Parimenti, prima di dare esecuzione al contratto, il Fornitore metterà preventivamente a disposizione il D.U.R.C, copia delle polizze assicurative di cui all'art. 13.9 e delle ricevute di pagamento dei relativi premi. Fermo quanto sopra, il Fornitore garantisce a Juventus che, per la fornitura dei Servizi in occasione di eventi e/o manifestazioni sportive il personale dallo stesso impiegato non è destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero non è stato condannato, nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

**10.4** Atteso il regime di responsabilità solidale negli appalti per la fornitura di Servizi e le sanzioni previsti in capo alla committente in caso di mancata ottemperanza da parte del Fornitore e/o dei sub-appaltatori agli obblighi, retributivi, contributivi, di sicurezza di loro rispettiva competenza, il Fornitore consegnerà a Juventus, a richiesta discrezionale della stessa, ed entro cinque giorni dalla richiesta, documentazione ed evidenze idonee a comprovare l'adempimento da parte del Fornitore e/o dei sub-appaltatori di tutti i citati obblighi nel periodo di validità ed efficacia del contratto di fornitura di Servizi e in particolare la seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- D.U.R.F., ove previsto dalla legge;
- Libro Unico del Lavoro da cui risulti la regolarità del rapporto di lavoro;
- Idoneità dei lavoratori allo svolgimento dei Servizi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- Registro presenze o documento da cui risulta la registrazione delle ore lavorate da ciascun lavoratore;
- Documentazione attestante il regolare versamento, nel periodo di efficacia del contratto di fornitura dei Servizi, della retribuzione di competenza dei singoli lavoratori, mediante bonifico



bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione quale risultante dal LUL;

- Documentazione attestante il regolare versamento, nel periodo di efficacia del contratto di fornitura dei Servizi, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai singoli lavoratori (inclusa, ove applicabile, l'applicazione della normativa relativa ai lavoratori dello spettacolo);
- Documentazione attestante il regolare versamento agli enti competenti, ove applicabile, della retribuzione differita.

**10.5** Juventus potrà, legittimamente e senza che ciò possa in alcun modo compromettere la continuità della fornitura dei Servizi, sospendere il pagamento del corrispettivo maturato e maturando in caso di mancata esibizione delle idonee e complete evidenze di quanto indicato all'art. 10.4 che precede, in ogni ipotesi in cui Juventus riceva, direttamente o indirettamente, richieste di pagamento o pretese in ogni modo connesse agli obblighi di solidarietà verso il Fornitore e/o sub-appaltatori discendenti dal contratto di fornitura dei Servizi, ovvero in caso di accertamenti effettuati da organismi ispettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di una violazione da parte del Fornitore per cui sussista responsabilità solidale di Juventus.

**10.6** Qualora la fornitura dei Servizi dovesse svolgersi presso le sedi di attività di Juventus e l'importo dell'Ordine di Acquisto dovesse superare le soglie previste dall'art. 17 bis del D. Lgs. 241/97, il Fornitore si impegna a comunicare a Juventus –allegando la relativa certificazione (DURF rilasciato secondo le modalità e il format previsto dall'Agenzia delle entrate - Provv. A.E. 54730/2020) - la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 17 bis D. Lgs. 241/97, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di versamento delle ritenute fiscali. In caso contrario troverà applicazione il citato articolo e i relativi obblighi.



**10.7** Il Fornitore terrà, in ogni caso, completamente manlevata e indenne Juventus da ogni possibile conseguenza economica derivante dal mancato adempimento, sia da parte del medesimo sia da parte di soggetti terzi dallo stesso eventualmente incaricati, inclusi eventuali subappaltatori, agli obblighi tutti di cui al presente articolo 10.

Resta inteso che gli obblighi di manleva del Fornitore di cui al presente art. 10 e il diritto al risarcimento della Juventus avranno effetto e valore fino a quando ogni potenziale pretesa o ragione nei confronti della Juventus sia preclusa per decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

## **11 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**11.1** La Proprietà Intellettuale Juventus e le informazioni riservate da quest'ultima divulgate al Fornitore per esigenze connesse all'esecuzione della vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi sono e resteranno di proprietà esclusiva di Juventus, e saranno utilizzate dal Fornitore esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto, secondo le istruzioni ricevute da Juventus.

**11.2** Il Fornitore si impegna altresì a non riprodurre o copiare la Proprietà Intellettuale Juventus e/o le informazioni riservate di quest'ultima, se non nei limiti espressamente richiesti dall'esecuzione della vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi e/o in ogni caso solo quando autorizzati in forma scritta da Juventus e comunque (quanto alle informazioni riservate) a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi - ad eccezione dei suoi dipendenti e/o subfornitori e/o subappaltatori a cui tale trasmissione e/o rivelazione sia necessaria ai fini della esecuzione della vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi, solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e a condizione che tali dipendenti e/o subfornitori e/o subappaltatori siano vincolati da un obbligo di riservatezza pari al presente.



- 11.3** Qualora al Fornitore sia richiesto da Juventus di apporre o riprodurre sui beni o sulla confezione, documentazione di accompagnamento, imballaggio, ecc. marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli, titolazioni o altri elementi di Proprietà Intellettuale Juventus o comunque provenienti da Juventus, il Fornitore si impegna a indicare sempre che tali elementi sono di proprietà di Juventus (ove quest'ultima non vi abbia già provveduto), ed eseguirà tale apposizione o riproduzione esclusivamente in conformità con le istruzioni fornite da Juventus e solo sui prodotti o beni destinati ad essere forniti e consegnati a Juventus o a terzi espressamente indicati da Juventus. Il Fornitore riconosce che la predetta apposizione o riproduzione non costituisce in alcun caso licenza d'uso. Alla cessazione delle forniture e/o vendite destinate a Juventus, il Fornitore sarà tenuto a trasferire a Juventus o, a richiesta di quest'ultima, distruggere (sempre a sue spese, e fornendo a Juventus documentazione di terzo imparziale comprovante tale distruzione), ogni materiale o attrezzatura specifici per la riproduzione e/o apposizione sui beni degli elementi sopra richiamati.
- 11.4** In caso di violazione degli obblighi che precedono, salvo ed impregiudicato il diritto di Juventus alla risoluzione del contratto a mente delle presenti Condizioni Generali e ad agire per il risarcimento del maggior danno, il Fornitore si obbliga a pagare a Juventus un importo a titolo di penale pari al prezzo di vendita e/o fornitura per ogni Bene e/o Servizio recante uno o più degli elementi distintivi o estetici o altro elemento di proprietà intellettuale o industriale sopra richiamati e venduto o fornito o, a qualsiasi titolo, ceduto o consegnato a terzi dal Fornitore.
- 11.5** La Proprietà Intellettuale Juventus e le informazioni riservate da quest'ultima divulgate al Fornitore per esigenze connesse all'esecuzione del contratto di vendita e/o fornitura di Beni e/o Servizi, così come qualsiasi informazione, documento in genere ed altri dati, che siano comunicati per iscritto (su supporto cartaceo o informatico) o verbalmente da Juventus al Fornitore in relazione agli Ordini di Acquisto,



dovranno essere e restare confidenziali e riservate e il Fornitore si obbliga a garantire che le stesse siano utilizzate solo per l'esecuzione della vendita e/o fornitura a Juventus dei Beni e/o Servizi e non siano divulgate a terzi. In particolare, il Fornitore si impegna a non utilizzare la Proprietà Intellettuale Juventus al fine di pubblicizzare la propria attività e/o il rapporto contrattuale con Juventus (ad esempio Juventus non dovrà essere indicata come partner commerciale del Fornitore sul sito internet o sui canali social media del Fornitore stesso).

- 11.6** In relazione alla fornitura di Servizi, a fronte del corrispettivo, il Fornitore cede e/o fornisce a Juventus, che acquista, la piena proprietà e tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (incluso, il copyright) relativi ai Servizi resi, nonché relativi a tutti i materiali e/o contenuti realizzati nell'ambito dei Servizi (inclusi gli eventuali design, artwork, layout, format, testi, slogan, catchphrase, logo, schemi, video, audio, foto, know-how) per il termine di durata massima previsto dalla legge e senza alcuna limitazione territoriale e/o di categoria merceologica e/o di utilizzo.
- 11.7** Il Fornitore riconosce che ogni eventuale invenzione, scoperta, risultato, sviluppo e/o innovazione ideata, concepita e/o sviluppata nell'ambito delle attività indicate nel contratto di vendita e/o fornitura di Beni e/o Servizi sarà di esclusiva titolarità di Juventus, essendo la remunerazione pattuita tra le Parti inclusiva del corrispettivo per tale attività e per la cessione dei relativi eventuali diritti. A tale fine, il Fornitore si impegna anche a nome dei propri dipendenti e collaboratori (inclusi i subappaltatori e/o subfornitori) (fermo restando il diritto morale d'autore), ed anche dopo la cessazione del rapporto di cui al contratto sottoscritto, a porre in essere e/o far porre in essere dai propri dipendenti e/o collaboratori (inclusi gli eventuali subappaltatori e/o subfornitori), ove necessario, ogni attività per l'assegnazione a Juventus dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da tali invenzioni, scoperte, risultati, sviluppi e/o innovazioni e a sottoscrivere gli atti di cessione o i diversi documenti eventualmente richiesti dalla



normativa applicabile per il pieno riconoscimento della proprietà e titolarità esclusiva di tali diritti in capo a Juventus.

**11.8** Il Fornitore si impegna pertanto a non rivendicare alcun diritto in relazione alle sopra indicate proprietà industriali e intellettuali, e a tenere Juventus manlevata e indenne da ogni domanda e/o pretesa e/o richiesta che soggetti terzi, inclusi i propri dipendenti e/o collaboratori, dovessero eventualmente avanzare con riferimento a loro asseriti diritti di proprietà industriale o intellettuale o di altra natura interferenti con la produzione, prestazione, vendita o uso dei Beni e/o Servizi. In tali eventualità il Fornitore sarà tenuto a regolare, prontamente e direttamente, ogni questione con il terzo.

## **12 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

**12.1** Fatta salva ogni eventuale ulteriore pretesa e fatte salve ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalle presenti Condizioni Generali e/o nelle Specifiche dei Beni e/o Servizi dell'Ordine di Acquisto e dalla legge Juventus avrà il diritto di risolvere, di pieno diritto, il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine di Acquisto, in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Fornitore a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. senza intervento del giudice nei seguenti casi:

- in caso di violazione dell'art. 7.9 e 7.10 in tema di subfornitura e/o subappalto di Beni e/o Servizi;
- in caso di violazione della normativa legale e/o contrattuale concernente il personale impiegato;
- in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Juventus e/o di terzi;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- perdita di efficacia delle polizze assicurative del Fornitore;



- violazione degli obblighi di riservatezza.

**12.2** Juventus si riserva altresì il diritto di recedere senza preavviso alcuno da qualsiasi rapporto di fornitura e/o acquisto in corso con il Fornitore nei seguenti casi:

- richiesta o dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale nei riguardi del Fornitore;
- messa in liquidazione del Fornitore;
- scioglimento, cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del Fornitore;
- affitto e/o cessione del ramo d'azienda sotteso alle attività oggetto del contratto di vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi;
- modifica dell'organo direttivo del Fornitore;
- procedimenti giudiziari a carico del Fornitore o degli organi sociali tali da pregiudicare il buon nome di detta società;
- verificarsi di circostanze che danneggiano la capacità di credito del Fornitore o deterioramento delle condizioni finanziarie del Fornitore;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sulle prestazioni oggetto del contratto di vendita e/o fornitura di Beni e/o Servizi.

**12.3** Juventus si riserva il diritto di recedere dal rapporto contrattuale nascente dall'Ordine di Acquisto, in qualsiasi momento e a propria discrezione, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Fornitore a mezzo PEC o tramite Raccomandata A/R, con un preavviso minimo di tre mesi. In tal caso il Fornitore avrà diritto al pagamento pro quota del compenso pattuito fino alla data di efficacia del recesso, in funzione Beni e/o Servizi effettivamente forniti, escluso ogni ulteriore indennizzo, rimborso o risarcimento.



### **13 SICUREZZA E ASSICURAZIONE**

**13.1** Le prestazioni oggetto del contratto di vendita e/o fornitura di Beni e/o Servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Fornitore si impegna a trasmettere a Juventus, prima della data di inizio dei Servizi e qualora gli stessi avvengano in luoghi presso cui Juventus ha la disponibilità giuridica:

(i) Certificato di Iscrizione alla CCIAA;

(ii) Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

**13.2** Il Fornitore è obbligato ad osservare, e a far osservare anche a eventuali subappaltatori autorizzati, le misure di tutela e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., e in generale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle prescrizioni vigenti e di quant'altro sia attinente al contratto di vendita e/o fornitura di Beni e/o Servizi, sia in rapporto alle modalità d'esecuzione dei Servizi e/o di vendita dei Beni, sia nei confronti del personale dipendente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore garantisce che:

- tutto il personale impiegato per la fornitura dei Beni e/o Servizi ha ricevuto una adeguata informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36, 37 del D.lgs.81/08 e s.m.i. (formazione generale, specifica, ecc.), Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 e s.m.i. e lo stesso riceverà adeguata informazione e formazione rispetto alla propria specifica mansione e ai rischi ad essa associati;
- il personale impiegato è stato e sarà sottoposto alle visite mediche necessarie a stabilirne l'idoneità rispetto alla mansione per cui è impiegato;



- lo stesso personale è stato e sarà specificamente formato e addestrato al corretto approccio ad eventuali situazioni di emergenza (incendio, primo soccorso ecc.).
- il personale impiegato sarà dotato di tutti i dispositivi individuali di protezione e di tutte le attrezzature ed apparecchiature necessari all'attività da svolgere,
- rilascerà a Juventus prima dell'inizio della fornitura dei Servizi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.lgs. 81/2008.
- ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore saranno conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

pertanto, dovrà rispondere delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere di ogni costo, onere e/o sanzione derivante dalla mancata osservanza della citata normativa impegnandosi fin da ora a tenere indenne e manlevata Juventus.

**13.3** Qualora la fornitura dei Servizi dovesse svolgersi presso le sedi nella disponibilità di Juventus, il Fornitore prende atto che Juventus ha adottato:

- (i)** un proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (SGS) secondo la norma UNI EN ISO 45001 volto a migliorare le condizioni della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- (ii)** un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 volto al rispetto e al miglioramento continuo delle condizioni ambientali;
- (iii)** un Sistema di Gestione Sostenibilità degli Eventi secondo la norma ISO 20121 volto a garantire una gestione sostenibile degli eventi "Match Day" presso il proprio Stadio;



**(iv)** un Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 relativamente al Settore Medico.

e si impegna per sé e per eventuali subappaltatori a condividerne i contenuti, a operare nel pieno rispetto delle istruzioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Juventus rendendosi disponibile a verifiche e audit in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei responsabili incaricati da Juventus.

**13.4** Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di Juventus (es. in caso di installazione) il Fornitore è tenuto a prendere in anticipo contatti con la Società al fine di concordare insieme un Piano Operativo di Sicurezza (“P.O.S.”) e, ove necessario, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (“P.S.C.”) per le attività da svolgersi presso le strutture di proprietà o nella disponibilità di Juventus.

**13.5** Nell’ipotesi di cui al comma che precede, il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di Juventus, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall’esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di Juventus. Pertanto, il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti. Qualora, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/2008, si rendesse necessario individuare i costi relativi agli interventi di sicurezza effettuati specificamente in relazione al Servizi, ivi



inclusi i costi diretti a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, (i “Costi per la Sicurezza”), gli stessi verranno specificamente indicati nel corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto o nelle Specifiche dei beni o Servizi.

- 13.6** Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri eventuali subappaltatori, ove sia stato autorizzato il subappalto, il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
- 13.7** Fatto salvo quanto altro previsto nelle presenti Condizioni Generali, in ogni caso di violazione da parte del personale impiegato dal Fornitore e/o da eventuali suoi subappaltatori, della normativa in materia di sicurezza, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, Juventus avrà il diritto, senza che il Fornitore possa opporre alcunché, di: (i) ordinare al Fornitore la sospensione del servizio sino a che la violazione non sia cessata; (ii) ordinare l’allontanamento del personale impiegato coinvolto, a qualunque titolo, nella violazione commessa. L’impossibilità di svolgere i Servizi a causa della non conformità del Fornitore alle norme di sicurezza non esonera il Fornitore dalle responsabilità inerenti all’inadempimento (incluso l’eventuale ritardo) nello svolgimento delle prestazioni a suo carico.
- 13.8** Il Fornitore sarà responsabile di eventuali sanzioni e, in generale, di tutti i costi, oneri e/o danni cagionati dal proprio personale dipendente o collaboratori e/o dal personale degli eventuali subappaltatori, che siano connessi e/o conseguenti all’inadempimento delle disposizioni del presente articolo, impegnandosi fin da ora a tenere indenne e manlevata Juventus. L’obbligo di manleva del Fornitore e il diritto al risarcimento della Juventus avranno effetto e valore fino a quando ogni potenziale pretesa o ragione nei confronti della Juventus sia preclusa per decorrenza dei relativi termini di prescrizione.



**13.9** Il Fornitore assume l'obbligo di stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi), RCO (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera), e eventuali ulteriori polizze specifiche inerenti ai Servizi forniti (a titolo esemplificativo polizza cyber per i servizi informatici) con adeguato massimale per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all'oggetto della prestazione e di fornirne copia a Juventus. Le coperture assicurative dovranno aver efficacia per tutta la durata del rapporto contrattuale con Juventus e dovrà prevedere l'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Fornitore e l'espressa rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso Juventus e i suoi dipendenti e collaboratori. In caso di sinistro, eventuali franchigie e/o scoperti e/o rischi non rientranti nell'ambito delle garanzie di polizza, si intendono in ogni caso assunti dal Fornitore.

#### **14 AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ**

- 14.1** Il Fornitore, al fine di adempiere agli obblighi ambientali nell'esecuzione della prestazione di vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi a favore di Juventus, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti, nonché a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01, del Codice Etico e della Politica Ambientale di Juventus come adottati da quest'ultima e rinvenibili sul sito internet aziendale: [www.juventus.com](http://www.juventus.com). Resta inteso che il Fornitore sarà considerato il produttore dei rifiuti originati dalla sua attività con conseguente assunzione di ogni onere e responsabilità ai sensi di legge.
- 14.2** Juventus si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.



- 14.3** In caso di subappalto espressamente autorizzato da Juventus, il Fornitore resta responsabile nei confronti di Juventus per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi fornitori.
- 14.4** Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da Juventus ai sensi del presente articolo, conferisce a quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

## **15 RISERVATEZZA**

- 15.1** Ciascuna Parte riconosce le presenti Condizioni Generali, unitamente alle condizioni speciali di volta in volta espresse in ogni singolo Ordine di Acquisto e/o Specifiche dei Beni e/o Servizi, sono strettamente riservate e non potranno essere divulgati a terze parti senza il preventivo consenso scritto di entrambe le Parti.
- 15.2** Le Parti si impegnano altresì a mantenere strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi dati, conoscenze, informazioni o materiali, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di altra natura, di cui siano venute a conoscenza e/o che siano stati forniti in virtù del contratto, inclusi, senza limitazione, dati, informazioni e materiali concernenti l'altra Parte, l'organizzazione, l'attività, la struttura, le politiche o pratiche commerciali o le informazioni e materiali appartenenti al patrimonio di conoscenza di ciascuna Parte, dei partners, dei distributori e dei fornitori, nonché eventuali note, business plans, piani finanziari, documenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale e/o segreti commerciali ("Informazioni Riservate"), utilizzando la massima diligenza.



- 15.3** Qualsiasi informazione riservata che sia o sarà comunicata in qualsiasi forma da Juventus al Fornitore sarà mantenuta segreta dallo stesso, non sarà rivelata a terzi e sarà usata solo ed esclusivamente per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore, ferma comunque la sua responsabilità, si impegna a far sì che i suoi dipendenti e collaboratori non divulgino né utilizzino in alcun modo le informazioni riservate.
- 15.4** Conformemente ai termini e condizioni di riservatezza per come sopra riportati, è fatto divieto al Fornitore di comunicare in qualsiasi modo, diretto o indiretto, con la stampa o con altri organi di informazione, e di fornire a questi documenti o informazioni di sorta. È fatto altresì divieto di comunicare a soggetti terzi di essere venditori e/o fornitori di Juventus ed in generale di intrattenere rapporti contrattuali con quest'ultima.
- 15.5** Resta inteso che gli obblighi di riservatezza di cui sopra sopravviveranno alla cessazione del contratto, per qualsiasi ragione intervenuta. Juventus avrà diritto di chiedere al Fornitore la restituzione o la distruzione di qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate.

## **16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 16.1** Juventus informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o, in breve, "Regolamento") che i dati trasmessi ai fini del contratto, tra i quali il nome e i dati di contatto dei referenti interni responsabili per la gestione del contratto; i dati di contatto degli addetti alla esecuzione del contratto, inclusi a titolo esemplificativo, le qualifiche, i numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica, nonché eventuali dati personali dei legali rappresentanti (nel seguito "Interessati"), saranno trattati conformemente al Regolamento e alla normativa nazionale nonché ad eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.



**16.2 Finalità e base giuridica del trattamento.** Il trattamento dei dati personali è effettuato da Juventus per le finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (es. obblighi fiscali, contabili, obblighi derivanti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro), gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione dei pagamenti e delle fatture; gestione dell'eventuale contenzioso; controlli interni (sicurezza, qualità dei servizi, integrità patrimoniali), controllo di gestione, certificazione.

Ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate non è necessario acquisire un consenso specifico degli Interessati, in quanto il trattamento trova fondamento nella base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.

**16.3 Conservazione dei dati personali.** I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. I dati funzionali all'assolvimento degli obblighi civili e fiscali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente alla cessazione del contratto, in ottemperanza a detti obblighi (ad esempio, obbligo civilistico di conservare le fatture e la documentazione aziendale per almeno 10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.).

**16.4 Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali.** Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati potranno essere comunicati da Juventus a collaboratori e consulenti, a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto della società (quali soggetti esterni di propria fiducia ai quali la società affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla vendita e/o fornitura dei Beni e/o Servizi ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della società) ove ciò sia necessario, ad enti e amministrazioni pubbliche nel contesto di eventuali gare di appalto pubbliche ove ciò sia necessario, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali



informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, nonché per esigenze di difesa in giudizio.

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal titolare stesso, mediante sistemi automatici e manuali in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede di localizzazione dei server ove sono conservati i dati della società fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dall'Unione Europea, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, il titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere l'elenco dei paesi situati fuori dall'Unione Europea ovvero fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati e copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole mediante richiesta da inviarsi al Data Protection Officer).

**16.5 Diritti degli Interessati.** Gli interessati possono esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritti, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21), ivi inclusi i diritti di:

- (i) ricevere conferma dell'esistenza dei propri dati personali ed accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
- (ii) aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);



- (iii) chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- (iv) opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- (v) proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- (vi) ricevere copia dei dati in formato elettronico che li riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Gli interessati possono inoltrare le istanze relative all'esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo e-mail: [privacy@juventus.com](mailto:privacy@juventus.com).

Gli Interessati possono anche proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. Sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) è possibile reperibile tutte le informazioni utili nonché la modulistica accessibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>

**16.6 Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer).** Titolare del Trattamento dei dati personali è Juventus Football Club S.p.a., con sede legale in Torino, Via Druento n. 175 – 10151, nella persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore*. È presente un responsabile della protezione dei dati, di seguito “DPO” (Data Protection Officer), che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [privacy@juventus.com](mailto:privacy@juventus.com).



**16.7 Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali.** In caso di fornitura di Servizi, qualora il Fornitore nell'esecuzione dei Servizi esegua operazioni di trattamento sui dati personali di titolarità di Juventus, il trattamento dei dati personali per conto di Juventus deve essere regolato da uno specifico contratto i cui contenuti sono definiti in conformità all'art. 28 del Regolamento ("Contratto Trattamento Dati") con il quale Juventus nomina il Fornitore Responsabile del trattamento.

Il Contratto Trattamento Dati disciplina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, la natura e la finalità del trattamento, la materia e la durata del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile del trattamento e gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Nella fornitura dei Servizi il Fornitore si impegna a: (i) osservare le norme di legge e i principi applicabili in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e qualsiasi altra normativa correlata, che il Fornitore dichiara di ben conoscere; (ii) osservare le istruzioni impartite da Juventus all'interno del Contratto Trattamento Dati e (ii) garantire la piena conformità dei processi di trattamento dei dati personali e di raccolta dei consensi (ove effettuata per conto di Juventus) in linea con quanto previsto nel Contratto Trattamento Dati e nelle direttive ed istruzioni che gli verranno fornite da Juventus anche successivamente alla sottoscrizione dello stesso.

## **17 CODICE ETICO, MODELLO 231, MODELLO DI PREVENZIONE E SAGEUARDING POLICY**

**17.1** Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna, nell'adempimento delle proprie obbligazioni scaturenti dall'Ordine di Acquisto, ad agire sempre in conformità con quanto previsto nel Decreto stesso.

**17.2** Il Fornitore dichiara di essere stato edotto da Juventus che l'art. 7 co. 5 dello Statuto FIGC impone alle Società sportive che partecipano a campionati nazionali di dotarsi di modelli di organizzazione, gestione



e controllo conformi alle Linee Guida emanate dal Consiglio Federale FIGC, idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

- 17.3** Il Fornitore dichiara di essere stato edotto da Juventus che, con il Comunicato Ufficiale n. 87/A, vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI ed il D. lgs. n. 39 del 2021, la FIGC ha richiesto a tutte le Società Sportive ad essa affiliate l'adozione di un Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva.
- 17.4** Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso atto che Juventus ha adottato: (a) un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il "Codice Etico"), (b) il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello 231"), (c) il Modello di Prevenzione in conformità con le Linee Guida emanate dal Consiglio Federale FIGC (il "Modello di Prevenzione"), nonché (d) un Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva in conformità con il CU 87/A FIGC (la "Safeguarding Policy"), tutti questi documenti sono consultabili (per intero o per estratto) all'indirizzo internet [www.juventus.com](http://www.juventus.com).
- 17.5** Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice Etico, del Modello 231, del Modello di Prevenzione e della Safeguarding Policy e si impegna ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d'affari ai principi etico-comportamentali che Juventus ha enunciato negli stessi.
- 17.6** Ogni violazione da parte del Fornitore delle disposizioni e/o dei principi sanciti nei predetti documenti costituisce un grave inadempimento e legittimerà Juventus a risolvere il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine di Acquisto, in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Fornitore a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza intervento del giudice, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Juventus.



Il Fornitore dovrà tenere Juventus manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da ogni azione, reclamo, procedimento svolto da terzi nei confronti di Juventus in conseguenza di eventuali violazioni, da parte del Fornitore, al Codice Etico, al Modello 231, al Modello di Prevenzione e/o alla Safeguarding Policy.

## **18 VARIE**

- 18.1** Qualsiasi comportamento anche ripetuto di una delle due Parti non conforme con una o più disposizioni dell'Ordine di Acquisto non potrà in alcun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, la piena applicazione delle stesse. Eventuali pattuizioni addizionali o in deroga saranno vincolanti solo se debitamente effettuate per iscritto.
- 18.2** Nel caso in cui l'esecuzione di un'obbligazione risulti impedita dalla sopravvenienza di comprovate circostanze di forza maggiore, la parte obbligata non sarà responsabile per la mancata esecuzione dell'obbligazione durante il periodo in cui la causa di forza maggiore espliciti i suoi effetti impedenti, purché tale parte abbia adottato e ponga in essere tutti i ragionevoli provvedimenti atti a limitare e ridurre al minimo i prefetti effetti, informi immediatamente l'altra parte, per iscritto, in modo preciso, della sopravvenienza della causa di forza maggiore, sui suoi effetti e sulla sua prevedibile durata e riprenda immediatamente l'esecuzione dell'obbligazione non appena cessi l'impedimento. È espressamente inteso che la circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata dal Fornitore qualora essa intervenga dopo la scadenza del termine di consegna e che gli scioperi a livello aziendale o locale e le altre turbative delle relazioni industriali, così come le inadempienze dei fornitori o dei sub-fornitori non costituiscono mai causa di forza maggiore.
- 18.3** Nel caso in cui qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali risultasse invalida, inefficace o inapplicabile per qualsiasi ragione, la suddetta disposizione verrà considerata come non prevista e le



restanti disposizioni delle presenti Condizioni Generali saranno perfettamente valide ed efficaci e non saranno inficiate dalla disposizione invalida, inefficace o inapplicabile.

## **19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**19.1** Le Parti, concludendo un qualsiasi contratto conformemente alle presenti Condizioni Generali, convengono che lo stesso è disciplinato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione italiana, e che è espressamente esclusa l'applicazione ad esso della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni adottata a Vienna il 11.04.1980, nonché della disciplina del Codice del Consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

**19.2** Per ogni controversia concernente la validità, l'esecuzione, l'interpretazione e gli effetti del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o dell'arbitrato.